

Regolamento di competenza - Competenza territoriale - Inderogabilità - Cass. n. 8426/2019

Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza territoriale - Inderogabilità - Indicazione del giudice competente da parte dell'istante - Necessità - previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione

In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8426 del 26/03/2019

Cod Proc Civ art 028, Cod Proc Civ art 038, Cod Proc Civ art 444

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

8426

2019